

# COMUNE DI SOAVE

*Provincia di Verona*

## REVISORE UNICO DEI CONTI

### Verbale n. 06 del 22.03.2018

Il giorno 22 marzo 2018, alle ore 7.00, il sottoscritto Revisore Unico dei Conti dell'Ente Dr. Luca Franchetto, si è recato presso la sede del proprio studio in Tombolo (PD), Via E. Montale n. 14/C-2, per procedere con il seguente ordine del giorno:

1. Parere sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267/2000;
2. Varie ed eventuali.

1. In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Revisore:

PREMESSO che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge n. 174/2012, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

RICEVUTA in data 21 marzo 2018 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15 marzo 2018, relativa all'approvazione delle aliquote 2018 di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF e la proposta di regolamento per la disciplina dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO:

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
- l'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni e province delle proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 1, del d.lgs. 28.09.1998, n. 360, e successive integrazioni e modificazioni, con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), di modifica dell'art. 1 della citata legge n. 360/1998;
- l'art. 1, comma 11, del d.l. 13.08.2011, n. 138;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2017);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 360/1998, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge n. 296/2006, prevede che: a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'art. 1, comma 11, del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, e s.m.e.i., il quale dispone che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di*

*reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;*

- la legge n. 205/2017, modificando l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, prevede il rinnovo del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, e che dunque anche per l'anno 2018 il Comune può unicamente ridurre le aliquote o introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti innalzando la soglia di esenzione;

ESAMINATA:

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15 marzo 2018, avente ad oggetto “*Conferma 2018 delle aliquote di compartecipazione all'addizionale all'IRPEF*”;
- la proposta di regolamento per la disciplina dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

PRESO ATTO che i proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta sono previsti in euro 350.000,00, tenuto conto delle somme accertate e riscosse nell'anno precedente;

ACCERTATA la conformità del regolamento da approvarsi alla normativa in vigore, introdotta con il citato d.lgs. n. 360/1998, con riguardo alla disciplina dell'Imposta addizionale comunale all'IRPEF;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale è corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del TUEL;

tanto premesso e sulla base della documentazione esaminata il sottoscritto Organo di revisione

**e s p r i m e**

per quanto sopra evidenziato, parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal d.l. n. 174/2012.

Dei documenti esaminati nel presente verbale verrà conservata copia ad uso interno dell'organo di controllo stesso.

Alle ore 7.45 il Revisore chiude la seduta, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Tombolo, li 22 marzo 2018

**L'Organo di Revisione**

*Dr. Luca Fianchetto*

